



IL RETTORE

Vista la Legge 14 aprile 1982, n. 164 recante "Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso", così come modificata dall'art. 31 del D.lgs 01/09/2011 n. 150;

Considerato che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto che il diritto all'identità di genere rientra nella tutela prevista dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU);

Preso atto che già da tempo la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto, nel novero dei diritti inviolabili, il diritto di realizzare nella vita di relazione la propria identità sessuale come un aspetto dello svolgimento della personalità e il diritto alla libertà sessuale (Corte Costituzionale sentenza n.161/1985, n.561/1987, n.221/2015, n.180/2017);

Vista la Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e il Regolamento (Ue) 2016 /679;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano;

Visto il Codice etico dell'Università degli Studi di Milano;

Considerato che non esiste una disciplina specifica che dettami i comportamenti da tenere da parte delle amministrazioni pubbliche nei confronti degli studenti e del personale in transizione di genere, durante il lungo periodo, della durata anche di alcuni anni, che precede la sentenza del Tribunale che rettifica l'attribuzione del sesso, secondo quanto previsto dalla legge n. 164 del 14 aprile 1982;

Ritenuto pertanto opportuno definire, nel rispetto dei principi enunciati nelle norme sopra richiamate, una procedura di gestione amministrativa che consenta agli uffici di fornire agli interessati una "identità alias" che consenta loro di valersi di un nome di elezione diverso da quello anagrafico, che possa essere utilizzato nelle interazioni con l'Ateneo;

Considerato che, al fine della tutela della privacy della persona, si tratta di fornire all'interessato/a un'identità "alias", provvisoria e non consolidabile, mentre la documentazione amministrativa rimane immutata con i dati anagrafici risultanti dalla documentazione ufficiale sino alla sentenza definitiva del Tribunale che rettifica l'attribuzione del sesso e, di conseguenza, il nome attribuito alla nascita;

Considerato che il/la richiedente all'atto dell'assegnazione dell'identità alias deve contestualmente sottoscrivere un accordo di riservatezza, nel quale risultano dettagliate le condizioni in merito all'impiego del nome di acquisizione all'interno dell'Ateneo, e che la non osservanza dell'accordo comporta l'immediata decadenza dell'identità "alias" ed il ritorno automatico ai dati amministrativi "legali";

Vista la delibera del Senato Accademico del 10 luglio 2018 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'attivazione e la gestione di un'identità alias per soggetti in transizione di genere;

DECRETA

E' emanato il Regolamento per l'attivazione e la gestione di un'identità alias per soggetti in transizione di genere.

Il Regolamento, allegato al presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

**Il Rettore
Gianluca Vago**